



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicola, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/28006 - Fax 0942/28082
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 9046387083

PROT. N. 6983 del 29-12-17

**A TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE
DI MONGIUFFI MELIA**

**AL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

**AL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

AL SINDACO

**OGGETTO: TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI
(WHISTLEBLOWER) - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI
SEGNALAZIONI DI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE
DI MONGIUFFI MELIA**

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (*whistleblowing*)

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (c. d. legge anticorruzione) ha inserito l'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano una misura finalizzata a favorire la prevenzione di fattispecie illecite, secondo il modello già emerso nei paesi anglosassoni e noto come *whistleblowing*.

Con il termine "*whistleblower*" si vuol fare riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni od irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. In quest'ottica, la segnalazione costituisce un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni che possono risultare pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni di atti illeciti e a tutelare, proprio in ragione della funzione da egli svolta, il *whistleblower*.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al dipendente del Comune di Mongiuffi Melia chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, oltre che di informarlo circa le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

Si ritiene, infatti, che la rimozione dei dubbi circa la procedura da seguire e dei timori di eventuali ritorsioni o discriminazioni dovrebbe incentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di *whistleblowing* segnalazioni riguardanti comportamenti, rischi, reati (consumati o tentati) od irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione potrà riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- o penalmente rilevanti;
- o poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- o suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- o suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza degli altri dipendenti e/o degli utenti e/o dei cittadini ovvero di arrecare un danno all'ambiente.

Il *whistleblowing* non riguarda, invece, doglianze di carattere personale del segnalante od altre rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di pubblico impiego o dei rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali sarà necessario fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'Ufficio Personale.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche idonee a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto della propria segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- o generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione ricoperta o della funzione svolta all'interno del Comune di Mongiuffi Melia;
- o una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- o se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- o se conosciute, le generalità del/i soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati o, in ogni caso, altri elementi (quali, ad es., la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificarlo/i;
- o l'indicazione di eventuali soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- o l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- o ogni altra informazione che possa risultare utile ai fini del riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire quelle prive di elementi che consentano di identificare il *whistleblower*, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione solo allorché si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere la veridicità di fatti e di situazioni.

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di rendere più agevole il ricorso alla presente procedura, l'ente mette a disposizione dei propri dipendenti il modello allegato alla presente e reperibile nel sito web del Comune di Mongiuffi Melia nella sezione "Amministrazione trasparente".

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente, il quale potrà decidere di avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione ricevuta da uno dei Responsabili d'Area dovrà essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione

della corruzione al quale è affidata la protocollazione dell'atto in via riservata e la tenuta del relativo registro.

In ogni caso, qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione interna non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- o mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica pierofallica@hotmail.it. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi previsti dalla legge;
- o a mezzo del servizio postale o *brevi manu*; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. RISERVATA/PERSONALE".

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Ente e, all'occorrenza, anche di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- o a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- o a porre in essere nel più breve tempo possibile ogni azione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell'autore dell'illecito;
- o a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

7. FORME DI TUTELA DEL *WHISTLEBLOWER* (Art. 54-bis d.lgs. 165/2001 e Piano Nazionale Anticorruzione)

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del *whistleblower* e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione ovvero di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso né da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione né da coloro che, a qualunque titolo, risultano coinvolti nella gestione della segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del *whistleblower* può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- o vi sia il consenso espresso da parte del segnalante;

- o la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss. mm. ed ii. Il documento non può, pertanto, costituire oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 e ss. mm. ed ii.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*

Nei confronti del *whistleblower* non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o di misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti del Comune di Mongiuffi Melia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il solo fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve immediatamente dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- o al Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile dell'Area valuta tempestivamente la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare lo *status quo ante* e/o per rimediare in via amministrativa agli effetti negativi della discriminazione. Il Responsabile dell'Area valuta, altresì, la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- o all'Ispettorato della funzione pubblica.

A quest'ultimo organismo potrà direttamente rivolgersi, anche tramite sindacato, il medesimo dipendente che ritenga di aver subito comportamenti discriminatori.

8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Il ricorso alla procedura di *whistleblowing* lascia, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del *whistleblower* nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e nei casi di cui all'art. 2043 del codice civile. In particolare configurano fonte di responsabilità nei confronti del segnalante eventuali forme di abuso della procedura di *whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Mongiuffi Melia, 29/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fallica Pietro Vincenzo)

Fallica Pietro Vincenzo

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza e che interessano l'Amministrazione di appartenenza debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P. N. A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ¹	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL./CELL.	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO; (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO; (indicare luogo ed indirizzo)
LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SONO ²	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili ad arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili ad arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)

¹ Quando il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'esito della presente segnalazione non lo esonererà dall'obbligo di denunciare alle competenti Autorità Giudiziarie i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² La segnalazione non può riguardare circostanze di carattere personale del segnalante o richieste che attingono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO ³	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ⁴	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.

LUOGO, DATA E FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

- a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
- b) a mezzo del servizio postale o brevi mano.

³ Indicare i dati anagrafici e la qualifica se conosciuti; in caso contrario, indicare ogni altro elemento idoneo all'identificazione dell'autore del fatto oggetto di segnalazione.

⁴ Indicare i dati anagrafici e, se non conosciuti, ogni altro elemento idoneo all'identificazione dei soggetti in questione.